

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato che il seguente progetto di Legge sia
presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze
che inviteremo a svolgerne i motivi e di sostenerne la Discussione.

Art. 1.º

Il Capitale della Banca Nazionale instituita colla
Legge del 9. Luglio 1850. sarà aumentato da Otto a
Dieci milioni di lire mediante la creazione di altre
Otto mila azioni di Lire Mille ciascuna.

In conformità dell'Art. 69. dello Statuto di detta
Banca tali nuove azioni faranno ripartite fra i possessori
delle attuali Otte mila azioni, i quali dovranno farne il
pagamento alla pari nel termine non più lungo d'un anno
dalla data della presente Legge e secondo che verrà stabilito
dai Consigli di Amministrazione delle due Sed. della Banca.

Art. 2.º

La Banca entro lo stesso termine di un anno stabilirà
due Succursali, l'una in Nizza Marittima, e l'altra in
Perelli, e quando gli utili delle medesime arrivino ad
agguagliarne almeno le spese la Banca stessa instituirà
una terza Succursale in altra città secondo i concerti che
allora i Consigli di Amministrazione delle due Sed. dovranno
prendere col Governo.

Tutte le Succursali faranno amministrare nei modi
da stabilirsi con un Regolamento che verrà proposto dai
detti Consigli di Amministrazione e sarà approvato con Reale
Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Durante il periodo di Dieci anni - dalla data della presente Legge i Biglietti della Banca Nazionale e quelli della Cassa di Genova fino a tanto che rimarranno in corso, avranno in tutte le Provincie dello Stato ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati ed in quelle de' privati fra di loro, fermo però l'obbligo alla Banca di cambiarli in contanti a presentazione in ciascuna delle due sue Sed. pel loro valore nominale.

Art. 4.

La Banca sarà però tenuta d'eseguire lo stesso cambio tanto nelle sue Succursali, da stabilirsi giusta l'Art. 2.º quanto in tutte le Esesorerie Provinciali ad eccezione della Savoia e della Sardegna.

Il cambio però potrà essere differito d'cinque giorni dalla domanda fatta alle Succursali per i Biglietti di Lire Mille, ed alle Esesorerie Provinciali per quelli di Lire Cinquecento ed di Lire Mille.

In questo caso all'atto della presentazione di tali Biglietti chi ne addomanderà il cambio dovrà inscrivere la richiesta in apposito Registro sia presso le Succursali, che presso le Esesorerie Provinciali.

Art. 5.

Nel cambio de' Biglietti nelle Esesorerie Provinciali la Banca dovrà provvedere alle medesime gli opportuni fondi in numerario sotto però la garanzia del Governo, e ne modi ed alle condizioni da stabilirsi con un Regolamento che dovrà concertato fra il Governo ed il Consiglio di Reggenza delle due Sed.

Art. 6.

La Banca dovrà assumere senza corrispettivo le funzioni di Cassiere dello Stato ed operare gratuitamente il giro de' fondi da una all'altra delle Città ove esistono le due sue Sed. od una Succursale.

3

Art. 7.^o

La Banca dovrà tenersi sempre in condizione da poter fare alle finanze dello Stato anticipazioni fino alla somma di Cinque Milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici e di Buoni del Tesoro, e mediante l'interesse in ragione del 3. per cento all'anno, osservati sempre il disposto dell'Art. 13. Della Legge del 9. Luglio 1857.

Disposizione transitoria

Art. 8.^o

La ritenzione sopra gli utili per costituire il fondo di riserva che a termini dell'Art. 36. dello Statuto della Banca dovrebbe cessare allorchando tal fondo pareggierebbe il quinto del capitale, sarà invece continuata e ulteriormente fino a tanto che giunga ad effettuare l'intera estinzione di quella parte della indennità corrisposta agli azionisti della cessata Banca di Genova che allora non si troverà per anco estinta nel modo stabilito in detto articolo 36. dello Statuto.

Data addì

[Signature]

Signori

Il progetto di legge relativo alla Banca Nazionale che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, è, nella sua essenza, poco diverso da quello che vi presentai nella tornata del 24 Maggio 1851. che fu esaminato dalla vostra commissione, la quale produsse la sua relazione nella tornata del 9 Giugno successivo, e fu cui cominciaste le vostre discussioni nella tornata del 1° Luglio scorso.

Se non che la Camera non essendosi più trovata in numero legale quando si stava per deliberare, ed avanzata stagione avendo resa necessaria la proroga della sessione, la legge restò per allora, allo stato di semplice progetto.

E quando si riapri la sessione, affari della più urgente premura impiegarono tutto il tempo, nel quale doveva ancora durare ed il progetto in discorso è stato impossibile che voi signori più vi occupaste.

Conservando l'essenza di codesto progetto di legge, com'ebbi già l'onore di dirvi, ho per altro creduto d'introdurre alcuni cambiamenti in quello che oggi vi sottopongo, facendo per ogni titolo delle osservazioni che d'ogni parte della Camera si fecero al precedente nella discussione del

Luglio 1851 che occupi ben quattro tornate.
Una delle opposizioni che si motivarono in
quell'occasione quella si era che si trattava di
fare una legge che autorizzasse la Banca Na-
zionale a cambiare il suo Statuto ed ampliare
sue operazioni, a correre nuove fortune, ad af-
sumere diverse obbligazioni senza sapere se gli
azionisti della Banca Nazionale avrebbero san-
zionato l'operato dei consigli di reggenza coi
quali il Ministero aveva trattato.

Non vi celo e ignori, che questo oggetto era a
mio parere, piuttosto spiccio che giusto, poiché le
sottoposte modificazioni erano state approvate all'
unanimità dagli amministratori della Banca, si
poteva considerare come certa la sanzione dell'Assem-
blea generale.

Ad onta di ciò l'ingegno che vi era nel duogo
Maggi e sendo repato dal punto che non si pote
deliberare prima che si parasse la Camera, io
credetti mio dovere di mettere a profitto il tempo
che questa circostanza mi lasciava, onde togliere
l'oggetto.

I Consigli di Regenza della Banca Nazionale
proposero ai foii, nell'adunanza generale straor-
dinaria del 17 Novembre duogo, le disposizioni
della Legge che ho l'onore di sottoporvi, e tutte furono
dai foii a grande maggioranza accettate. Il ho-
tello di tale adunanza straordinaria fu stampato,
e poté comunicarlo alla Commissione che fu fatta
per nominare.

Allo stesso si fauno nella precedente Sessione
a quell'Art. che concedeva il corpo legale (legal tender)

dei biglietti di banca senza limitazione di tempo,
e debbe impartirsi la conseguenza che dee durare
quanto dura l'autorizzazione impartita alla
Banca, cioè a tutto il fine 1880.

12 Dopo la luminosa prova che l'opportunità e
utilità Legal tender fuere in Frankfurt non tra-
vere mischiata vorremmo anche una più lunga
confezione, per la considerazione che ci non dis-
spensare in modo alcuno la Banca di cambiare i
suoi biglietti in contanti a presentazione per
loro valore nominale. Ad onta di ciò troverete o
signori che l'articolo 3° dell'unito progetto limita
il corso legale della Banca di fedi. Per il Bemis con
che spero di aver rimossi i dubbii, anche dei
fedi praxidi, dei fedi presidentis. Egli è certam-
te inutile, o ignori, che io vi rammenti che l'Art.
6. della Legge 14 Junho 1849 che approvò lo Statuto
della Banca nazionale stabilisce chiaramente
che "l'autorizzazione potrà essere revocata in caso
di rivelazione o di inosservazione dello Statuto senza
prejudizio dei terzi" la conseguenza, nel contem-
tato caso che la Banca non ne fa, anche una fedi che
dell'obbligo che le incombe di cambiare i suoi bi-
glietti in contanti a presentazione per loro
valore nominale, il fedi avrebbe il diritto di
far essere immediatamente il Legal tender
secondo l'autorizzazione della Banca.

13 Una obiezione che incontrò il precedente
progetto era l'indifferenza di due specie di fedi che
si erano proposte, l'una a Milano, e l'altra
per facilitare il cambio dei biglietti in contanti
a tutti i paesi del Regno a guisa il corso legale
come esteso.

Costo a signori, che la moltiplicazione delle ca-
se di cambio gioverebbe al comodo dei cittadini a cui
meglio convenire di poter effettuare l'operazione in
paese, che dover ricorrere ad uno delle sedi della Banca
o ad una delle due succursali, per conseguire il cambio
dei biglietti.

Non ho quindi osato di tentare che la
Banca aumentasse il numero delle succursali,
ma per questo proposito trovai per parte sua molte
resistenze, fondate da ragioni tali, che Voi signori
non potete a meno di approvare per importanti,
— come quali esse sono.

Lo stabilimento di succursali è costoso ed avrebbe
spese incalcolabili dove il commercio ed industria non
sieno grandemente sviluppati, non è possibile lo
spendere che per varj anni almeno quindici o venti
— per ciò che è indispensabile per coprire le spese
effettive.

Ho rapporto che il Governatore della Banca di
Francia ha letto all'Assemblea generale degli
azionisti il 29 febbrajo scorso risulta che durante
l'anno 1851 le succursali di Lion, Orleans,
Limoges e Angers non poterono coi loro titoli co-
prire le proprie spese. Tutte quattro tangi presentem-
te per quell'anno una perdita cioè:

Lion di Franchi — 25,638 —

Orleans ————— 24,538 —

Limoges ————— 32,298 —

Angers ————— 69,915 —

A fatto di questo fatto niente è irrimediabile
non era facile persuadere la Banca nazionale
ad aumentare il numero di due succursali.

tanti più che essa non possa aver ragione di temere
ottenere che le città di Terra e Verelli
hanno un commercio e un'industria ben
inferiore alle città francesi che furono passive
l'anno scorso alla Banca di Francia e per
di più che le succursali di Terra e Verelli
spendo nuove presenterebbero maggiori spe-
se e minori operazioni in confronto delle
4 città francesi in cui le succursali della
Banca di Francia esistono già da qualche
tempo, e prima del 1848 avevano le loro Banche
Provinciali che in quell'anno si unirono alla
Banca di Francia.

Qualche cosa però ho potuto ottenere e ve-
drete dall'Art 2° che la Banca si obbliga di
istituire una terza succursale in altra
città appena che l'edue di Terra e
Verelli potranno coi propri titoli coprirne
le di loro spese.

Un obbligo però di ben maggior conseguenza
assume la Banca secondo l'Art 4° ed è quello
di eseguire il cambio dei biglietti oltre che
nelle sue succursali di cui è parola all'
Art 2° ovunque in tutte le Tesorerie Provinciali
dello Stato, ad esecuzione naturale delle
Lavora e della Sardegna, perché in queste
provincie i biglietti della Banca Na-
zionale non seguono il corso legale.

Nelle succursali il cambio in
contanti dovrà farsi a vista per tutti
i biglietti inferiori a £ 1000 - e soltanto
per quelli di 1000 £ potrà eccezionalmente
venir differito di 5 giorni.

3

La qual cosa potremo domandare alle Casse
Locali Provinciali, oltre che per biglietti di 500
e creandoci per quelli di 500, ferma l'obbligo
della Banca di fare il cambio a vista di
tutti i biglietti che sono di somma inferiore.
Questi termini brevissimi furono accordati
alla Banca onde essa possa avere il tempo
necessario di provvedere il contante alle
funzioni che alle Casse Provinciali in
caso di domande straordinarie, ma in
parte ferma fiducioso che all'atto pratico po-
tanno quasi costantemente essere cam-
biati a vista anche i biglietti di somma
maggiore.

Questo complesso di disposizioni rendereà
il cambio dei biglietti assai comodo
per tutti i paesi in cui il legal tender
sarà autorizzato poché nel nostro Stato,
ad esclusione della Savoia e della Sardegna
vi saranno niente meno di 32 casse in
cui i biglietti potranno cambiarsi.

L'articolo 5° stabilisce che si combinerà
un Regolamento fra il Governo ed i Consigli
di reggenza della Banca, onde determinare
i modi e le condizioni per il cambio dei
biglietti nella Cassa Provinciale; Le basi
di questo regolamento sono già accertate,
ed io mi onorerò di farle conoscere alla
Commissione che farete per nominare.

L'ultima delle più importanti obbi-
ezioni che si è fatta al progetto di
legge dell'anno scorso era di un ordine

fini elevate, e all'obscurezza periti in un qualche fulgiminto.

Noi succidiamo, diceva taluno, grandi vantaggi e grandi privilegi della Banca, ma quale sacrificio è essa disposta di fare a profitto dello Stato? E presenta il lasciare all'arbitrio degli azionisti della Banca il determinare il prezzo dei servizi che il Governo potrebbe richiederle in avvenire.

Se non diviso certo in modo assoluto l'opinione del sig. Reynault de St-Jean d'Angely che invariato di sostenere la legge del 12 Aprile 1806 colla quale si riorganizzava la Banca di Francia diceva agli azionisti "che la proprietà della Banca è dello Stato quanto degli azionisti e che costoro devono usare del privilegio che la legge loro concede nell'interesse del Governo e dei cittadini in prima degli azionisti poi".

Senza però spingere cotanto le pretese verso la Banca è giusto il riconoscere che la concessione di emettere biglietti al portatore e quella di dare ai medesimi corso legale, sono privilegi importanti che solo lo Stato potrebbe accordare, e per quali lo Stato a ragione può pretendere vantaggi corrispettivi.

Un vantaggio reale per lo Stato si trova nell'obbligo imposto alla Banca coll'art. 6 d'assumere senza corrispettivo le funzioni di cassiere dello Stato, ed operare gratuitamente il giro dei fondi da una



Oltre alla città, ora esistono le due sedi
di una Municipalità. Oltre l'economia che
lo Stato troverà in questo accordo, merita
riflessione la sollecitudine e la facilità
colla quale il Governo potrà concentrare i
fondi dello Stato, e questa concentrazione
potrà tanto più ragionevolmente operarsi
in quanto che in caso di bisogno di spen-
dere dei fondi nelle Casse Provinciali.
L'accordo colla Banca si mette in con-
dizione di farlo senza il minimo
ritardo e senza spesa.

Altro vantaggio per lo Stato è conser-
vato dall'Art. 7.º dell'unico progetto di
legge, secondo il quale la Banca dovrà
fare delle anticipazioni alle Finanze
fino alla convenienza di cinque milioni
di lire, mediante il modesto interesse del
3% all'anno, contro deposito di titoli
di fondi pubblici, o di Buoni del Tesoro a
sulla del Governo.

Non riconoscerete facilmente, o Signori
di quanta utilità risulti per le nostre
Finanze il poter trovare impiego ad una
somma di qualche entità dei nostri Buoni
del Tesoro al minimo interesse di 3%
all'anno, riflettendo che in molti casi le
Finanze si assoggettano ad un interesse
doppio, il 6%, o quasi doppio, il 5%.
Riconoscete l'utilità di poter alla pendenza
di questi Buoni pagarli, o rinnovarli a
sulla del Governo, secondo le condizioni


3

del momento delle nostre Finanze -

Credo che non potrebbe stato indiscreto -
prelevare dalla Banca un credito di
una somma assai più estesa, doppia
almeno di quella di cinque milioni
che è proposta dall'art. 7. ma trattandosi
di una convenzione stabile e ordinaria
ho creduto di limitarla a quella cifra
per più ragioni pensando che in cir-
costanze straordinarie, quando lo Stato ab-
bisognasse del sussidio della Banca -
nuove intelligenze e nuove proposte le-
gislative potrebbero servire in misura
ben più generosa allo scopo, e provare lu-
minosamente al paese e di qual potente
aiuto può essere una Banca grandiosa
alle Finanze dello Stato in momenti
di crisi.

Per ora ho pensato che bastassero i cinque
milioni al vantaggio dello Stato, e che con-
cedesse di limitare così totale convenzione
onde la Banca divenisse più certamente e
più efficacemente giovvole ai cittadini
nel suo vantaggio e insomma per consolidare
l'utilità dello Stato.

E per riguardo ai cittadini sarà certamen-
te assai giovvole lo stabilimento di due
succursali della Banca per ora di una
tega fra non molto tempo nelle pro-
vincie perchè tre nuove città profi-
teranno per tal modo direttamente di
questa utilissima istituzione che



Ostantando lo schifoso turbi dell'usura e
promotrice incommensabile del commercio,
dell'industria, e dell'Agricoltura e giardinia,
dovunque viene attuata.

La Banca nazionale, come si trova
oggi costituita trova facilmente im-
-piego ai suoi fondi sponendo cambiali
al 4 per cento all'anno, e facendo anticipazioni
sopra deposito di fondi pubblici e di sette
al cinque per cento all'anno. Questi limiti
sono per la verità molto alti in confronto
di quelli che si praticano altrove da
consimili istituzioni, che si trovano
costituite con capitali più forti, ma
c'è probabilità però di renderli diminuiti
finché la Banca nazionale si mantenga
nella condizione attuale perché non vien
perduto se trovi finna nella condizione
di non poter servire tutti i bisogni dell'in-
-dustria ed del commercio anziché nell'
-imbarazzo di trovare impiego ai suoi fondi.
Duplicando però il suo capitale effettivo
ed ottenendo il legal-tender è ben agevole
il comprendere che le sue operazioni po-
-tranno ben presto essere più assai che
raddoppiate. E allora non solo la Banca
potrà sopporre a tutti i bisogni attuali
del commercio ed dell'industria, ma si
troverà nella necessità di studiare nuovi
mezzi d'impiego, nuove facilitazioni,
perché la specie attuale d'impieghi venga
ad esaurirsi —

S

Per conseguire quest'ultimo scopo una sola
cosa è fallibile. L'abbassamento del tasso
dell'interesse che è il mezzo il più efficace
per moltiplicare le operazioni. E quando la
Banca diminuisce il suo sconto, si può
nutrire certezze che il ribasso è generale,
perché i particolari devono con essa com-
-petere ad una certa distanza che non
istà però nel suo arbitrio di dilatare.
L'abbassamento dello sconto porta lo stesso
effetto che l'aumento del danaro, se cioè
moltiplica le transazioni commerciali
se cioè rende possibile l'attuazione di
nuove speculazioni ed industrie, ciò giova
indirettamente all'agricoltura che
-mente anche all'agricoltura che
più facilmente trova i capitali che le
abbisognano.

Quoi spiegate o signori, le ragioni
per le quali non ho creduto di dare mag-
-gior latitudine alla cifra di anticipazione
che in via ordinaria la Banca dovrà
prestare allo Stato, mi limitai ad acen-
-nare brevemente reputando inutile
di ripetere tutte le altre che si contengono
nel mio rapporto del 24 Maggio 1844.

La disposizione transitoria dell'art.
8 vi dimostra, o signori, che non ho
neppure obliato le osservazioni che si
furo sul milione d'indennità agli
azionisti della Banca di Genova che
fu esorsato dalla Banca Nazionale e
che sarà ammortizzato in 30 anni a

£ 33,333/3 per anno. Due rate di ammortizzazione
essendo state versate, quella partita e' oggidì si-
gnata a £ 933,333,362.

Non è voluto che si potesse accelerare l'estinzione
di quel credito della Banca attuale, ma essendo
stato approvato il piano di ammortizzazione
per i 5 e dagli Azionisti e dal Governo, tornava im-
possibile di raggiungere lo scopo ch'io mi
proponevo. L'art. 8.º pare a' volte un tempe-
ramento che mi pare il migliore che si potesse
adottare. Secondo lo Statuto della Banca quando
il fondo di riserva giunge a pareggiare il Quinto
del capitale cioè £ 1,500,000 - finora £ 3,200,000 -
per l'avvenire la ritenuta a favore di quel fondo
deve cessare. Come coll'articolo Ottavo dell'Unito
progetto di Legge, anche dopo l'impiegate detto
fondo di riserva si continueranno le ritenzioni
fino a tanto che si abbia raccolta un'ulteriore
somma che eguagli quella di cui fossero tutta-
via debitori gli Azionisti verso la Società per
ammortizzare interamente l'indennità paga-
ta agli Azionisti dell'antua Banca di Genova.
Prinamente le gravi discussioni che
si fecero l'anno scorso per combattere il
Legal-tender ma non credo di doverle lungam-
ente computare perchè in generale
è fatta confusione fra il corso pagato
dei biglietti di Banca ed il corso legale,
che sono due cose affatto diverse. Il corso
legale ch'io vi propongo è strettamente le-
gato all'obbligo della Banca che rimane
invariabile di cambiare in costanti

B

si suoi biglietti.

Al corso legale sarebbe inutile affatto
dove vi fosse il corso forzato. Al corso
legale non si faceva altro obbietto come lu-
-identi che la difficoltà per molti paesi
di procurarsi il cambio in Danimarca
132. Cassedi cambio per circa 3 milioni e
meno di abitanti rimovessero affatto questo
difficoltà ed è perciò che il Ministero
confida che questo progetto verrà da voi
favorevolmente accolto.

Relazione sulla legge
della banca nazionale

N. 20

Progetto di legge
presentato dal Ministero di Finanze
nella Camera dei Deputati il 19 Mayo 1887

Disposizioni relative alla Banca d'Italia